



Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE DEL GARANTE PROVINCIALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 20 aprile 2020

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE PROVINCIALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Articolo 1 - Istituzione

1. La Provincia di Cremona istituisce la figura del “**Garante dei diritti delle persone private della libertà personale**”, di seguito denominato “Garante”, con i compiti previsti dalla presente disciplina.

Articolo 2 - Nomina e durata

1. Il Presidente della Provincia, sentito l'Ufficio di Presidenza e previa consultazione con il dirigente dell'Amministrazione penitenziaria locale, nomina il Garante scegliendolo fra persone che hanno fatto pervenire la propria candidatura a seguito di apposito avviso pubblico, residenti nella provincia di Cremona, con competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, delle tematiche sociali, dell'istruzione, della formazione e del lavoro e con particolare sensibilità per le tematiche relative alle persone temporaneamente private della libertà a seguito di provvedimenti giudiziari.

2. Il Garante resta in carica per la durata di anni 3 (tre) e prosegue l'attività sino alla conclusione della procedura di cui al comma 1 del presente articolo e all'insediamento del nuovo Garante.

3. Il Garante opera in veste monocratica. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado di amministratori provinciali.

4. Il Garante è revocato dal Presidente della Provincia per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni o per gravi inadempimenti nei compiti affidati.

Articolo 3 - Compiti del Garante

1. Il Garante:

- a) visita periodicamente la Casa circondariale di Cremona al fine di instaurare colloqui con i detenuti e prendere visione della situazione strutturale e di funzionamento dell'Istituto al fine di rappresentare all'esterno le relative esigenze e sostenere iniziative tese al miglioramento delle condizioni di detenzione;
- b) esercita funzione di tutela delle persone private della libertà personale mediante osservazione, vigilanza e segnalazione delle eventuali violazioni di diritti, di qualsiasi genere, alle autorità competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti e le azioni necessarie;

- c) riceve dalle persone detenute e da chiunque ne venga a conoscenza segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria e/o su presunte violazioni dei diritti dei detenuti;
- d) riceve i parenti delle persone detenute, i conviventi e le persone ammesse alle misure alternative anche sulla base di richieste dagli stessi formulate;
- e) promuove una cultura della umanizzazione della pena (anche mediante iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani fondamentali);
- f) opera d'intesa con le altre istituzioni pubbliche e del privato sociale per la fruizione di tutti i diritti da parte delle persone detenute e limitate nella libertà personale;
- g) definisce iniziative volte a facilitare ai soggetti in carcere o limitati nella libertà personale la garanzia di prestazioni inerenti il diritto alla salute, all'affettività, alla libertà religiosa, alla qualità della vita, all'istruzione scolastica, alla formazione professionale e al lavoro, nell'ottica del principio del reinserimento sociale;
- h) si raccorda con le Amministrazioni pubbliche competenti affinché garantiscano prestazioni ottimali di servizio nel campo del diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro.

Articolo 4 – Rapporti con il Presidente della Provincia e con il Consiglio provinciale e con i Garanti di livello regionale e nazionale.

1. Il Garante riferisce, con frequenza almeno annuale, sulle attività svolte al Presidente della Provincia e, se richiesto, al Consiglio provinciale avendo facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative ed interventi per quanto di competenza di ogni organo sopra citato.

2. Il Garante promuove iniziative congiunte e coordinate con i Garanti istituiti a livello territoriale e nazionale e sostiene con essi rapporti di collaborazione a maggior garanzia delle attività svolte.

Articolo 5 - Strutture e personale

1. La Provincia di Cremona mette a disposizione del Garante, per lo svolgimento delle proprie funzioni, un ufficio dedicato.

2. Per le attività di cui all'articolo 3.1.d) che precede il Garante si avvale di ambienti individuati in accordo con l'Amministrazione penitenziaria.

Articolo 6 - Rimborso spese

1. L'incarico è gratuito, fatto salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate, sulla base di un programma preventivo annuale delle attività. Vigè, comunque, il limite della compatibilità delle spese con le disponibilità finanziarie di bilancio.